



L.R. 9 dicembre 2024, n. 24

Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria.

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 11/2 del 26 novembre 2024, pubblicata nel BURA 11 dicembre 2024, n. 49 Ordinario ed entrata in vigore il 12 dicembre 2024)

Testo vigente
(in vigore dal 12/12/2024)

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIALE E SANITARIA

Art. 3
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 57 (Interventi regionali per la vita indipendente) e' sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente alle persone con disabilità in situazione di gravità, come individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, residenti nella Regione Abruzzo, di età superiore ai 18 anni, nonché ai rappresentanti legali dei predetti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali. Dai 67 anni d'età gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti esclusivamente a persone con ISEE socio-sanitario non superiore ad euro 20.000,00. Gli interventi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici erogati per le medesime finalità".